



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati membri dell'Unione Europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'articolo 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali è stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;



Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa

DECRETA

Art. 1

(Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2011)

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2011 ammontano a 11.763.933 tonnellate complessive di cui 10.215.484 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2010 e 1.548.449 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2010, detraibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a 838.175 tonnellate complessive così suddivise:
categoria I: t. 427.341 tonnellate
categoria II: t. 288.178 tonnellate
categoria III: t. 122.656 tonnellate
3. A seguito della detrazione di cui al comma 2, il quantitativo residuo da ripartire tra i soggetti che nel corso dell'anno 2010 hanno immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 9.377.310 tonnellate complessive così suddivise:



Categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 1.774.984 tonnellate;

Categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.386.810 tonnellate;

Categoria III (oli combustibili): 215.515 tonnellate.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui all'articolo 2, sono i seguenti:

categoria I:	333.825 tonnellate
categoria II:	1.163.364 tonnellate
categoria III:	51.260 tonnellate

Articolo 2

(Determinazione dei coefficienti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22)

1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base di coefficienti così definiti:

per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'articolo 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2010:

categoria I:	17,65 %
--------------	---------



categoria II: 22,25 %
categoria III: 9,96 %;

per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2010:

categoria I: 15,16 %
categoria II: 15,16 %
categoria III: 15,16 %.

2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunicherà la ripartizione delle scorte di cui all'articolo 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Articolo 3

(Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta)

1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329.



2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potrà essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,303 tonnellate di materia prima.
3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agencia internazionale dell'energia potrà essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima. La scorta potrà altresì essere sostituita con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Articolo 4

(Decorrenza e validità dell'obbligo e dislocazione delle scorte)

1. Le scorte di cui all'articolo 1 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1 luglio 2011. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.
2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte può essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. C.', located in the bottom left corner of the page.



del 19 novembre 2002 n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nell'articolo 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Articolo 5
(Ulteriori disposizioni)

1. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 11 MAG. 2011

IL MINISTRO

